

INDICE

<i>INTRODUZIONE: CI RIVEDIAMO DOPO OLTRE UN ANNO DI PANDEMIA</i>	2
<i>1. IL VIRUS E LA PRESCRIZIONE</i>	5
<i>2. PROCESSO A DISTANZA E DISCIPLINA EMERGENZIALE</i>	8
<i>3. LA SCOMPARSA DEI DETENUTI DALLE AULE DURANTE LA PANDEMIA</i>	12
<i>4. L'AVVOCATO PENALISTA AI TEMPI DEL COVID</i>	15
<i>5. IL COVID E L'ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE</i>	19
<i>6. IL (GIUSTO) PROCESSO PENALE TELEMATICO?</i>	22
<i>APPENDICE</i>	29

Appendice

Raccolta dei principali documenti e scritti pubblicati dalla Camera Penale di Milano dall'ottobre 2019 al settembre 2021

DISCORSI INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

DOCUMENTI CAMERA PENALE DI MILANO

LETTERE CAMERA PENALE DI MILANO

INTRODUZIONE: CI RIVEDIAMO DOPO OLTRE UN ANNO DI PANDEMIA

Come d'abitudine, la Camera Penale di Milano intende dare il proprio apporto alla riflessione, attraverso la raccolta di alcuni contributi scritti in vista dei lavori congressuali, nonché tramite la ripubblicazione dei documenti e di alcune lettere predisposti nel corso dell'ultimo biennio.

I documenti preparati in vista dei lavori congressuali presentano un filo conduttore, che è quello di offrire qualche riflessione su alcuni temi che ci hanno segnato nel corso della pandemia.

Gli altri documenti consentono di ripercorrere – almeno in buona parte - l'attività della nostra Camera Penale nel percorso portato avanti dal Congresso di Taormina del 2019 ad oggi.

È stato un percorso partito in era di governo gialloverde, con tutte le iniziative locali tendenti a contrastare l'entrata in vigore della riforma Bonafede. Al fianco dell'Unione delle Camere Penali, a fianco della maratona oratoria, con il tentativo di spiegare in ogni modo l'inciviltà dell'“imputato a vita”.

Siamo poi passati attraverso la dura reazione all'idea che si svolgessero conferenze stampa (quale in particolare quella sulla strage di Pioltello) in cui – ordinariamente purtroppo - viene presentato in termini colpevolisti il semplice esito di un'indagine preliminare.

Per poi arrivare all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2020, dove proprio a Milano era previsto che intervenisse in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura un consigliere che nel periodo precedente aveva attaccato con toni per noi non rispettosi la funzione e la dignità del difensore nel processo penale.

L'Avvocato è la sentinella dei diritti, è colui che concorre a garantire con la sua presenza che il processo si svolga secondo le regole, consentendo così al Giudice di poter giungere ad una decisione giusta, proporzionata alla condotta dell'accusato anche quando sia di condanna.

Abbiamo in quell'occasione ritenuto di manifestare il nostro pensiero in maniera molto forte, non tanto perché intendessimo prendere posizione contro un

singolo, ma perché volevamo manifestare in maniera evidente a favore dei principi del Giusto processo che dovrebbero accomunare tutti gli operatori del diritto (magistrati compresi).

Noi non eravamo contro il pensiero di un consigliere e quindi contro di lui, ma per la tutela dei diritti di tutti.

L'Avvocato, quando difende i diritti del singolo imputato, in realtà difende i diritti dell'intera collettività.

Difende noi tutti, come cittadini, dall'esercizio autoritario del potere. Difende i principi liberali sanciti nella nostra Costituzione.

Con la nostra presa di posizione intendevamo porre il tema all'attenzione dell'opinione pubblica.

I primi mesi immediatamente successivi al Congresso di Taormina sono stati mesi in cui tante, appunto, sono state le iniziative della nostra Camera Penale a tutela dell'esercizio del diritto di difesa e dei principi costituzionali a fondamento dello stesso.

Subito dopo, a fine febbraio del 2020, è arrivata la pandemia.

Ed ecco che la nostra attività ha dovuto proseguire nel continuo tentativo di non veder erosi gli spazi di corretto esercizio del diritto e delle garanzie di difesa, pur non potendo ignorare la necessità di salvaguardare la salute di ogni soggetto che si trovava ad operare o ad essere coinvolto all'interno del procedimento penale.

Tante sono state le difficoltà, tanti i momenti in cui per presunte ragioni sanitarie ci siamo trovati a dover discutere per evitare la compressione delle prerogative difensive, tanti i momenti in cui abbiamo dovuto confrontarci con la magistratura per cercare di contrastare spinte efficientistiche destinate a comprimere il diritto di difesa.

Ed ora ci auguriamo che gli spunti qui raccolti possano fornire qualche utile elemento per la riflessione sulla futura iniziativa politico-culturale delle nostre Camere Penali.

Milano, li 22 settembre 2021

Il Consiglio Direttivo

1. IL VIRUS E LA PRESCRIZIONE

La domanda di fondo è: se lo Stato non vuole o non può celebrare il processo, chi ne paga le conseguenze? In tempi di populismo giudiziario la risposta è ovvia: l'imputato.

Così, quando a causa del dilagare dell'epidemia da Covid-19, si è scelto di interrompere l'attività giudiziaria, si è immediatamente scelto anche di sospendere il corso della prescrizione del reato.

Il D.L. 18/2020 all'art. 83 comma 4 ha infatti previsto la sospensione della prescrizione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, per i procedimenti rinviati d'ufficio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 83.

Non solo. Per i procedimenti rinviati successivamente al c.d. "periodo cuscinetto" (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), in ossequio alle misure organizzative adottate ai capi degli uffici giudiziari, il comma 9 ha pure previsto la sospensione del termine di prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

A parte i problemi interpretativi che hanno portato anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a pronunciarsi sugli effetti di queste norme, la scelta di sospendere la prescrizione del reato per i procedimenti rinviati a causa dell'emergenza pandemica ha generato immediatamente perplessità.

Diversi giudici di merito hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa, ravvisandone il contrasto con il principio di irretroattività della legge penale di sfavore e, dunque con l'art. 25 della Costituzione.

L'emergenza pandemica è stata dunque anche l'occasione per fare chiarezza sui diversi orientamenti in tema di prescrizione.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza ha proposto l'inaccettabile soluzione secondo la quale, ferma restando la natura sostanziale della prescrizione, avrebbero invece natura processuale gli articoli 159 e 160 del codice penale, che potrebbero dunque essere modificati ed applicati con efficacia retroattiva in ossequio al principio *tempus regit actum*.

Solo in apparenza più rispettosa della natura sostanziale della prescrizione e del principio di irretroattività è la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, 14.7.2020 n. 25222) e dalla Corte Costituzionale. Pur ribadendo la natura sostanziale di tutte le norme in materia di prescrizione, la sospensione del corso della stessa, in conseguenza del rinvio del processo a causa dell'emergenza pandemica, viene ricondotta alla disciplina dell'art. 159 comma 1 c.p., elevata a principio generale che impedirebbe l'operare della clausola di irretroattività della norma penale più sfavorevole.

I giudici rimettenti la questione di legittimità costituzionale ritenevano invece applicabile anche alla disciplina della sospensione e dell'interruzione della prescrizione il divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole, principio supremo e non suscettibile di bilanciamento nemmeno con il carattere eccezionale dell'emergenza pandemica.

La Corte Costituzionale ha rigettato le questioni sollevate ricordando che certamente l'imputato deve avere una previa consapevolezza dell'arco temporale entro il quale la sua condotta potrà essere penalmente sanzionata, ma che proprio la regola di cui all'art. 159 comma 1, in quanto clausola generale di sospensione, consente *ex ante* all'imputato di sapere che nel caso in cui il processo verrà sospeso per effetto di una espressa previsione di legge, lo sarà anche il corso della prescrizione.

Il pregio principale di questa operazione interpretativa è che alla sua stregua l'applicazione retroattiva di norme come quella sulla sospensione *sine die* della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sarebbe da ritenersi incostituzionale, in quanto in tal caso la sospensione della prescrizione è del tutto svincolata dal dato oggettivo della sospensione del processo.

Ciò che invece desta dubbi è il fatto che se il rispetto del principio di legalità, con il suo corollario dell'irretroattività della norma penale di sfavore, è posto a tutela dei cittadini contro i possibili abusi del potere statale, collegare la legittimità costituzionale di norme come quelle in questione al solo dato della so-

suspensione del processo, lascia ampi margini di abuso nei casi in cui sia proprio la sospensione del processo ad essere opinabile.

Nel caso della pandemia da Covid-19, in particolare, non ci si può dimenticare che i processi sono stati sospesi e rinviati su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla diffusione locale del contagio e dalla possibilità di celebrare i processi adottando adeguate misure di prevenzione del contagio stesso. Così mentre gli eroici cassieri dei supermercati hanno continuato a svolgere regolarmente il loro lavoro, si è deciso di chiudere i Tribunali e di rinviare i processi addossando agli imputati il peso della scelta di non celebrare i loro processi.

Ciò che resta è la sgradevole sensazione che la sospensione della prescrizione sia sempre considerata come il male minore che gli imputati possono legittimamente pagare per il fatto stesso di rivestire la qualità di imputati, con buona pace, oltre che del principio di legalità, anche della presunzione di innocenza.

2. PROCESSO A DISTANZA E DISCIPLINA EMERGENZIALE

Il sistema della Giustizia non è passato indenne ai grandi stravolgimenti dell'epoca del Coronavirus, caratterizzata da inedite limitazioni ai diritti fondamentali dell'individuo in ogni ambito della vita sociale.

La, più che condivisibile, finalità di adottare misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno dei Tribunali ha portato il Legislatore italiano ad effettuare un utilizzo incontrollato dello strumento del "processo a distanza" anche nella giustizia penale, che in alcuni momenti ha visto la quasi totale sostituzione delle stanze *online* di diversi applicativi telematici alle aule di udienza fisiche.

Per vero, il ricorso al processo virtuale non era sconosciuto al giudizio penale già prima dell'emergenza pandemica. Nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, per prima la Legislazione antimafia del 1992 ha introdotto lo strumento dell'esame dibattimentale telematico nell'ottica di escludere la traduzione nelle aule dei Tribunali di soggetti ritenuti pericolosi a garanzia dell'ordine pubblico, della incolumità individuale e della genuinità della prova. Negli anni successivi, il mondo digitale ha sempre più attratto il Legislatore penale che ha avviato un percorso di progressiva informatizzazione del dibattimento, culminato con la Legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come "Riforma Orlando"), la quale ha fortemente ampliato il perimetro applicativo dei casi di partecipazione da remoto "facoltativa" previsti dall'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. e ha reso obbligatoria la partecipazione a distanza in processi per reati particolarmente gravi.

Il minimo comune denominatore delle norme sopra richiamate è l'essere frutto di un difficile bilanciamento tra i variegati interessi perseguiti dalla disciplina del processo telematico (la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità personale, l'economia processuale e, nel caso della disciplina emergenziale, la preservazione del diritto alla salute) e i diritti fondamentali dell'imputato, pietre miliari del giudizio penale di matrice accusatoria, suscettibili di essere compromessi dalle dinamiche connesse alla virtualizzazione del processo penale.

Con questo spirito critico, non si può che manifestare una certa perplessità per alcune scelte del legislatore emergenziale – nuove anche per la già vigente disciplina del processo digitale – che hanno a volte sacrificato in modo sproporzionato i canoni del “giusto processo” in nome della tutela della salute pubblica, la cui priorità non è certamente qui messa in discussione.

Ci si riferisce, innanzitutto, alla vera e propria smaterializzazione del palazzo di giustizia, inteso come la sede presso la quale istituzionalmente è espletata la funzione giudiziaria, resa possibile dalla L. n. 27/2020 che consentiva a tutti i soggetti del procedimento penale (ivi compresi Giudice, Pubblico Ministero, imputato e relativo difensore ed escluso solo l’ausiliario del Giudice) di partecipare da remoto al processo, anche per il compimento delle attività istruttorie dibattimentali.

Inoltre, le udienze telematiche in tempi di Covid-19 hanno assistito al sempre maggiore utilizzo dei più svariati applicativi telematici, nella consapevolezza che gli impianti Multi-Video-Collegamento installati presso i Tribunali per lo svolgimento ordinario delle attività giudiziarie da remoto non sarebbero stati sufficienti a supportare le crescenti esigenze dettate dal ricorso pressoché esclusivo alla modalità a distanza. Inutile dire che tale apertura ha inciso negativamente sulla qualità, già non ottimale, dei collegamenti tecnici, rendendo evidentemente difficoltosa l’interlocuzione tra le parti.

Tutto ciò ha portato ad una forte compromissione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Taluno prova a sostenere che l’udienza virtuale non sia ontologicamente incompatibile con le cadenze dell’esame incrociato, è tuttavia innegabile che la virtualità pregiudica fortemente l’efficacia maieutica del confronto tra esaminatore ed esaminato, impedendo quell’interrelazione diretta caratterizzata dall’emotività, dalla rapidità e dalla percezione fisica. Elementi, tutti questi appena elencati, che rendono la *cross examination* lo strumento euristico per eccellenza a garanzia della genuinità della deposizione.

Conseguenza inevitabile è lo svilimento dei principi di oralità e di immediatezza, presupposti logici del diritto dell'accusato di confrontarsi con l'accusatore e del principio del libero convincimento del Giudice, i quali postulano il contatto diretto tra organo giudicante e fonte di prova, onde consentire una valutazione senza filtri sulla credibilità e attendibilità del dichiarante.

Tale *vulnus* non è passato inosservato, tant'è che il legislatore emergenziale è corso immediatamente ai ripari da potenziali questioni di legittimità costituzionale con il d.l. n. 18/2020 che ha subordinato la celebrazione virtuale dell'istruttoria dibattimentale al consenso delle parti, rendendo così operativa la prima eccezione al contraddittorio in senso forte ammessa dall'art. 111, comma 5, Cost.

Il consenso dell'imputato si è rivelato anche un efficace rimedio contro eventuali censure sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, nella misura in cui è lo stesso imputato a optare per la partecipazione da remoto.

Tuttavia, al di là della ritualità formale del giudizio, il giurista non può esimersi da una valutazione sostanzialistica delle ricadute della smaterializzazione dell'attività giudiziaria in termini di efficacia del processo a raggiungere l'obiettivo che le è proprio, ovvero la ricostruzione del fatto storico attraverso il confronto dialettico tra le parti, nell'ottica della definizione di una verità processuale che sia quanto più possibile aderente alla realtà.

In questa prospettiva, certamente la celebrazione da remoto compromette l'esercizio del diritto di difesa, in entrambe le sue sfaccettature della difesa tecnica e dell'autodifesa.

La maggiore problematica riguarda il confronto tra difensore e assistito, indispensabile per garantire una reazione tempestiva ed efficace agli imprevisti della dialettica processuale, quando questi partecipi all'udienza da due luoghi fisici differenti. Problematica solo parzialmente risolta dall'espressa previsione della garanzia della comunicazione riservata tra imputato e difensore, in alcuni casi non compiutamente attuabile soprattutto in epoca di pandemia.

Vero anche che l'avvocato può decidere di collegarsi dal luogo fisico in cui si trova il proprio assistito, scontando tuttavia il rischio di sacrificare in parte l'incisività del suo intervento rispetto a coloro che – nei processi non totalmente digitali – partecipino fisicamente all'udienza. L'unica soluzione, dunque, potrebbe essere la nomina di un sostituto che assista l'imputato dalla postazione da remoto, mentre il titolare partecipa fisicamente all'udienza, onde presiedere entrambi i luoghi di celebrazione.

Al netto delle considerazioni qui svolte, è innegabile che la progressiva digitalizzazione dell'attività giudiziaria anche penale, forzata in modo repentino dall'emergenza pandemica, sia una meta necessaria per consentire al sistema giustizia di stare ai passi con l'inesorabile informatizzazione di ogni ambito della società.

L'obiettivo, dunque, dovrà essere quello di trarre i benefici del mondo digitale e arginare i possibili effetti distorsivi sulle dinamiche del processo penale. L'informatizzazione razionalizzata (e supportata da strumenti applicativi di qualità) delle fasi del procedimento in cui non si manifestano le esigenze di un confronto immediato tra le parti e il giudice, nonché di tutte le attività prodromiche alla celebrazione del rito (come il deposito di atti e documenti), potrebbe addirittura agevolare l'efficace esercizio della professione forense e snellire il carico giudiziario a beneficio della ragionevole durata del processo.

Resta inteso che, affinché il percorso di smaterializzazione della giustizia possa evolvere in senso virtuoso, è indispensabile che lo stesso sia pensato e strutturato in modo da garantire il nucleo duro e intangibile dei diritti fondamentali dell'accusato, diversi dei quali non possono che trovare la loro corretta ed adeguata realizzazione nel confronto in presenza.

3. LA SCOMPARSA DEI DETENUTI DALLE AULE DURANTE LA PANDE- MIA

Durante il periodo emergenziale l'imputato detenuto ha partecipato al suo processo quasi sempre in video collegamento. La traduzione dell'imputato dal luogo di detenzione a quello di celebrazione del processo è stata infatti ridotta il più possibile con la motivazione di contrastare la diffusione del famigerato virus.

Le udienze dibattimentali tendono pertanto a svolgersi con la presenza in aula del giudice, del suo ausiliario e di tutte le parti processuali ma senza quella dell'imputato detenuto, che è sempre più spesso presente solo virtualmente (ovvero mediante un complicato collegamento video con il luogo di detenzione).

Se è pur vero che l'imputato può anche scegliere di farsi processare in sua assenza, ciò non giustifica *tout court* che la partecipazione fisica al suo processo non sia più necessaria, ritenendo sufficiente la mera presenza dietro uno schermo.

Questo modo di procedere, originariamente previsto solo per una determinata tipologia di reati – di rilevante gravità – (criminalità organizzata, terrorismo, traffico internazionale di sostanze stupefacenti etc., indicati nell'articolo 51, comma 3 *bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale), è stato esteso a tutti i processi mediante l'introduzione dell'art. 221, comma 9, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio del 2020 secondo cui *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146 bis e 147 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministro della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146 bis*

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento".

Pertanto, con l'entrata in vigore del citato Decreto Legge (n. 34 del 19 maggio del 2020 che ha modificato l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020), la disciplina della partecipazione al dibattimento in video collegamento del detenuto di cui all'art. 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p. non viene più riservata ai citati gravi delitti, ma viene estesa indistintamente a tutti i reati per cui si procede.

Ciò significa che le due presunzioni che hanno ispirato gli automatismi che caratterizzano l'art. 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p., ovvero la necessità della partecipazione a distanza per determinate categorie di soggetti e la piena surrogabilità della presenza fisica in aula, valgono adesso per i soggetti detenuti indipendentemente dal reato per cui si procede.

Occorre però evidenziare che - in concreto - ad oggi la maggior parte dei processi disciplinati dall'art. 221, comma 9, del Decreto Legge n. 34/2020 (per non dire la quasi totalità) non si svolgono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p.

Le udienze vengono infatti celebrate mediante l'utilizzo di applicazioni internet quali Teams o Skype scaricate sui pc presenti nelle sale colloquio e nelle aule d'udienza, luoghi che nella maggior parte dei casi non sono attrezzati per garantire il rispetto delle modalità di collegamento previste dall'art. 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p. Durante queste udienze il difensore, che si trova in aula, per poter conferire con il proprio assistito che invece si trova in carcere, è spesso costretto a chiedere al giudice di sospendere il processo per poter conferire in modo riservato con l'assistito. A tale richiesta segue soli-

tamente la scena surreale che vede il giudice alzarsi ed uscire dall'aula ordinando agli altri astanti di fare lo stesso per consentire al difensore di avere un colloquio riservato in viva voce con il suo assistito (si tratta di una modalità di colloquio che è molto lontana dal potersi definire riservata). Questo tipo di collegamento (tramite internet e quasi sempre su un unico pc presente in tutta l'aula) non è ovviamente conforme alle modalità di svolgimento dei collegamenti previste dall'art. 146 *bis* comma 4, delle norme di attuazione del c.p.p. che prevede invece che *“Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula d'udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei”*. Ed invero, prima dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 9, del Decreto Legge n. 34/2020, i video collegamenti con le aule d'udienza venivano effettuati esclusivamente da sale appositamente attrezzate degli istituti penitenziari. Si tratta di sale, munite di una apposita cabina che permette un colloquio riservato tra il detenuto e il difensore, il quale può quindi continuare ad assisterlo senza dover interrompere il processo restando collegato dall'aula d'udienza.

La situazione attuale è dovuta, da un lato, allo scarso numero di aule d'udienza tecnologicamente attrezzate e, dall'altro, all'insufficienza di sale colloquio idonee alla celebrazione dei numerosi processi con detenuti in video collegamento.

Non è pertanto ipotizzabile - allo stato - celebrare simili processi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 146 *bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Ed invero, oltre a non essere possibile organizzare udienze tramite Teams, Skype o altre applicazioni internet, garantendo al contempo al detenuto di poter conferire con il difensore in via riservata, non è altresì possibile, non essendovi sufficienti aule adeguatamente attrezzate, il rispetto di modalità di collegamento *“tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire gli altri”* (cfr. art. 146 *bis*, comma 3, norme di attuazione del c.p.p.).

Continuare a celebrare i processi nei confronti di imputati detenuti con queste modalità di collegamento comporta conseguentemente un'inaccettabile compressione dell'esercizio del diritto di difesa, in quanto nemmeno vengono ri-

spettate quelle garanzie che il legislatore prevederebbe per la partecipazione in videoconferenza.

In buona sostanza siamo al paradosso: vi è già una per noi inaccettabile limitazione dei diritti di difesa, ovvero quella per cui il detenuto partecipa in videoconferenza; e, peraltro, la concreta modalità di realizzazione della videoconferenza spesso non rispetta le modalità di esecuzione della stessa indicate dalla legge.

L'auspicio è che la vaccinazione della popolazione detenuta in corso possa consentire in tempi rapidi di celebrare nuovamente i processi alla presenza fisica e non solo virtuale dell'imputato detenuto.

4.L'AVVOCATO PENALISTA AI TEMPI DEL COVID

L'arrivo improvviso della pandemia da Covid-19 ha colpito inesorabilmente la quotidianità di ciascuno di noi, stravolgendo prassi e abitudini in pressoché ogni ambito della vita lavorativa.

Pure volendo soprassedere sulle considerazioni in merito ad un possibile maggior contenimento del contagio (ai tempi di #milanononsiferma il virus già circolava imperterrito tra le aule e gli uffici del Tribunale), ciò che è certo è che le successive conseguenze hanno investito tutti gli operatori del settore giudiziario - e soprattutto, manco a dirlo, gli avvocati - con la forza di un uragano.

Nonostante ci troviamo ormai in una sorta di "nuova normalità", frutto delle esperienze vissute e maturate negli ultimi sciagurati diciotto mesi, è possibile oggi compiere uno sforzo retrospettivo per individuare i tratti più significativi di quanto abbiamo vissuto.

Si tratta di un esercizio forse non inutile se finalizzato a valorizzarne il portato pratico positivo (forse limitato, ma significativo) e - perché no - a stimolare un piccolo moto d'orgoglio per una delle categorie professionali che davvero "non si è fermata", ed invero risulta statisticamente tra le più colpite a livello di contagi.

Certamente lo shock maggiore è stato subire la chiusura degli uffici giudiziari tra marzo e maggio 2020.

Tutti ricordiamo il susseguirsi ed il sovrapporsi degli ormai famosi (o famigerati) DPCM - fonte normativa, diciamo la verità, frequentata dai più forse solo in sede di esame di Diritto costituzionale - che hanno decretato la sospensione di (quasi) tutte le attività giurisdizionali per un periodo incredibilmente lungo e senza precedenti.

Cionondimeno, quasi a fare da contraltare all'assenza di attività dovuta al sistematico rinvio dei processi, gli avvocati si sono trovati a fronteggiare una emissione a ciclo continuo di normative emergenziali, a volte anche in contraddizione tra loro, obbligati perciò ad un aggiornamento serratissimo ancor più frenetico rispetto a quanto ci si era già abituati a sostenere negli ultimi anni.

Nel periodo di "chiusura totale" la difficoltà principale atteneva all'individuazione dei procedimenti per cui veniva prevista comunque la trattazione, rispetto ai quali i provvedimenti dei giudici (ad esempio in merito alla celebrazione di un processo con detenuti ovvero sull'indifferibilità dell'assunzione di una prova) sulle istanze di parte venivano comunicati anche solo il giorno prima della data già calendarizzata per l'udienza. Lo stress sull'imprevedibilità del processo, consueto e già ben noto in tempi ordinari, veniva così portato ai massimi livelli.

Parallelamente all'interruzione dell'attività ed all'umano timore della malattia, soprattutto sul finire della fase più drammatica e dolorosa, l'avvocatura si è ritrovata unita nel sostenere l'esigenza di trovare soluzioni al fine di garantire ai cittadini l'accesso alla giustizia e di riavviare la macchina giudiziaria, che rappresenta una delle funzioni portanti di qualsiasi Stato.

Seppure attraverso numerose difficoltà e confronti non sempre sereni con gli interlocutori istituzionali, i processi sono ripartiti (in effetti un po' per finta prima dell'estate 2020), in molti casi con slancio rinnovato. Abbiamo familiarizzato con le udienze su Teams, passando attraverso momenti tragicomici di "sintonizzazione" con le aule.

Superato il periodo più terribile della pandemia, tutti gli avvocati si sono trovati a dover maneggiare una serie di nuovi strumenti, prima adottati in via emergenziale e poi maggiormente strutturati.

Il riferimento principale è senz'altro al deposito telematico (pardon, via PEC) degli atti giudiziari: abituati ai tradizionali accessi in cancelleria ed all'apposizione della marca per l'attestazione di deposito, una vera rivoluzione copernicana.

Forse una delle eredità positive del periodo Covid-19? Sì, ma fino a un certo punto: per quanto riguarda le impugnazioni, ancora in pieno periodo emergenziale, nell'ambito di alcune vicende processuali cautelari, la Suprema Corte di Cassazione non mancava di dare interpretazioni restrittive della nuova normativa, improntate al più stretto rigore, falciando taluni atti (finanche provenienti dalla Procura della Repubblica!) perché depositati a mezzo PEC.

Il consolidarsi di un orientamento siffatto gettava nello sconforto diversi Colleghi, che proprio al fine di evitare "assembramenti" nelle cancellerie - e spesso su indicazione degli stessi funzionari - avevano fatto largo uso della posta elettronica certificata: allora ecco un'ondata di "doppi" o "tripli" depositi (PEC, mail tradizionale e fisico-cartaceo), sempre alla ricerca di quella serenità che deriva solo dall'aver completato un deposito corretto.

Solo con l'ultimo intervento legislativo - seguito da sospiri di sollievo - veniva chiarito una volta per tutte che sì, anche il deposito delle impugnazioni poteva (e può) essere effettuato a mezzo PEC.

Ad oggi, l'incognita è se questo sistema virtuoso e perfettamente funzionale sopravvivrà al termine della proroga dello stato di emergenza nazionale.

Si diceva dell'eredità positiva del periodo Covid.

Sicuramente il pensiero va all'introduzione di una novità epocale come l'istituzione del Portale presso le Procure per l'operatività ordinaria nella fase delle indagini preliminari: nato sull'onda della "telematizzazione", è stato lanciato probabilmente in un momento poco felice e senza la previsione di un adeguato periodo-cuscinetto. Chi di noi non ha sperimentato la situazione kafkiana per cui il deposito su Portale non veniva accettato, l'ingresso alle segreterie era interdetto, le e-mail rimanevano senza risposta e i telefoni squillavano a vuoto, mentre i termini decorrevano inesorabili?

Dando prova di (vera, stavolta!) resilienza, gli avvocati sono riusciti a evidenziare i problemi, sollecitando soluzioni che, una volta applicate, hanno reso il sistema fruibile e di cui ora (forse) cominciamo ad apprezzare l'utilità.

Probabilmente a molti mancheranno le mattinate nelle sale copie, a contendersi le fotocopiatrici con altri Colleghi, i rapporti con le segreterie, le traversate tra i corridoi: il Covid ci ha fatto entrare (ormai) con due piedi nell'era della "giustizia in PDF", con i suoi *pro* e *contro*.

C'è un grande assente in questa retrospettiva semiseria: il carcere. Non si tratta di una svista, perché riteniamo che il problema dei rapporti con gli assistiti detenuti sia ancora pressoché al medesimo stato in cui versava in piena emergenza sanitaria, ben lungi dall'essere superato. Su questo tema, non può parlarsi di ricordi agrodolci, ma di allarmante attualità.

5. IL COVID E L'ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

Davanti all'autorità giudiziaria, che sia Tribunale, Corte di Appello o Corte di Cassazione, si è da sempre soliti vedere fissati una serie di processi alla medesima ora e, ovviamente, solo uno di essi sarà trattato per primo, mentre tutti gli altri subiranno più o meno importanti ritardi rispetto all'orario di prevista trattazione.

L'avvocatura ha ripetutamente cercato di suggerire che venisse trovato un qualche correttivo (all'apparenza non di particolare complessità) a queste modalità di organizzazione, per evitare che venissero fissati, per fare un esempio, venti processi tutti alle 9.30, con la conseguenza che vi fossero attese anche di diverse ore per alcuni.

A Milano da molto tempo esistono protocolli che contengono anche disposizioni tendenti ad ottenere una più razionale calendarizzazione degli orari dei singoli processi, ma comunque - in concreto e molto spesso - le attese hanno continuato a protrarsi per ore.

Tutti ricordiamo intere mattinate ad attendere la chiamata del proprio processo.

Ma fino a prima del Covid-19 erano solo gli avvocati che bruciavano il loro tempo in inutili attese e, di conseguenza, le iniziative che sollecitavano la soluzione di questa evidente anomalia non destavano probabilmente così tanto interesse.

In periodo di pandemia, invece, l'attesa del proprio processo (in aula o fuori dall'aula) porta con sé il rischio di sovraffollamento degli spazi e di "assembramento".

Ragione per cui nelle nostre interlocuzioni con gli uffici milanesi abbiamo a gran voce e fin da subito chiesto che venissero razionalizzati gli orari di chiamata dei processi, non solo nell'interesse dell'organizzazione dell'attività dei difensori ma anche nell'interesse della salute di tutti.

Qualche risultato, evidentemente per paura di vedere decine e decine di persone davanti alle aule, è stato nel tempo ottenuto: si è giunti a veder pro-

grammati e differenziati gli orari di ciascun processo, in modo tale che l'avvocato e la parte privata - chiamata ad intervenire davanti all'Autorità Giudiziaria – possano avere un'indicazione non del tutto approssimativa del momento di trattazione del proprio processo.

Va detto che fa molto riflettere il fatto che si sia dovuto attendere l'arrivo di una pandemia per poter sperare in una calendarizzazione oraria più precisa di ogni singolo processo.

E non è stato, per la verità però, sempre così semplice raggiungere il risultato di cui sopra. Si sono resi necessari diversi mesi di tentativi e svariate segnalazioni ai dirigenti degli uffici per rappresentare e censurare la non adeguata regolamentazione degli spazi e dei tempi di udienza.

A proposito di segnalazioni fatte nel periodo in cui si cercava di richiedere l'adozione di tutte quelle cautele necessarie per poter riprendere l'attività in sicurezza, una interlocuzione merita di essere ricordata.

In un certo momento segnalavamo la non adeguata pulizia (in termini di sanificazione) di alcune aule di udienza, perché questo ci era stato rappresentato dai nostri iscritti.

In risposta alla nostra segnalazione, ci veniva richiesto di indicare quali fossero le aule ed i giudici coinvolti dal malfunzionamento rappresentato, ma anche i nominativi dei colleghi che ci avevano fatto la segnalazione

Se la prima richiesta appariva condivisibile, in quanto avrebbe consentito al dirigente di individuare in maniera più precisa il fenomeno da rimuovere, perché mai si voleva sapere il nominativo dei segnalanti?

Perché mai si voleva conoscere il nominativo di quei colleghi che segnalavano come i banchi dove con altri si sarebbero avvicinati (correndo un rischio per la propria salute) non apparivano adeguatamente puliti, in un momento in cui la pandemia generava un flusso costante di ambulanze nelle vie della nostra città?

Naturalmente il nome non lo abbiamo riferito ed abbiamo provato a chiedere di eventualmente spiegarci le ragioni di tale richiesta. Nessuna risposta ci è mai prevenuta.

Sarebbe stato interessante vedere scritte le ragioni di tale richiesta.

Quegli avvocati che ci hanno fatto la segnalazione stavano solo cercando di contribuire, in un contesto e su argomenti diversi rispetto a quelli ordinari, a far sì che potessero essere celebrati in sicurezza i processi.

Quegli avvocati, come sempre, contribuivano in maniera essenziale all'esercizio della funzione giurisdizionale.

6. IL (GIUSTO) PROCESSO PENALE TELEMATICO?

1. La crisi pandemica (del processo penale).

La crisi pandemica ha evidenziato i nervi scoperti della Giustizia penale, quali l'arretratezza dell'organizzazione della macchina giudiziaria, la lentezza dei procedimenti penali e l'assenza di una informatizzazione diffusa degli uffici giudiziari. Sono tutti problemi, quelli ora elencati, che affliggono da molto tempo la regolare celebrazione dei processi nel nostro Paese e che impattano, per quello che interessa all'avvocato penalista, proprio sulla tutela dei diritti che, in fin dei conti, si esercitano nel processo (penale) e solo in tale sede si esplicano a pieno.

Principi come la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva, la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, la parità fra accusa e difesa, sono oggi più che mai in pericolo rendendo con ciò "precarì" i pilastri del c.d. *Giusto Processo* che l'illuminato legislatore costituzionale del 1999 aveva per nostra fortuna scolpito in Costituzione.

Il diritto di difesa deve essere inalienabile e non sottoposto ad alcuna condizione in ogni fase del procedimento penale. Diritto di difesa che deve avere, come costante corollario, la presunzione di innocenza del soggetto sottoposto al procedimento penale, sino a condanna definitiva, ma anche il diritto, sancito pure a livello sovranazionale, di conoscere adeguatamente e con piena contezza gli elementi sui quali si fonda l'accusa.

In quest'ottica, si ritiene che il progetto di digitalizzazione del processo penale può comportare anche evidenti vantaggi e incrementare la possibilità del difensore e del proprio cliente non solo di accedere agli atti, ma pure di interloquire utilmente e in tempo reale con gli Uffici Giudiziari, al fine di meglio predisporre la difesa dell'assistito e/o tempestivamente depositare presso ogni Ufficio d'Italia atti, memorie, impugnazioni, con notevole risparmio di tempo e costi.

Lo strumento telematico, in sé, non è dunque da rifiutare o contrastare, ma da delimitare e disciplinare in modo consapevole e compatibile con la tutela dei diritti processuali del cittadino. Per fare ciò è tuttavia necessario

conoscere a fondo il funzionamento dell'impianto normativo ideato dal legislatore dell'emergenza e soprattutto cercare di cogliere i limiti invalicabili del processo da parte dell'innovazione tecnologica.

2. Lo stato dell'arte e la digitalizzazione del procedimento. Il doppio binario Portale-PEC.

Il legislatore, anche successivo alla nuova compagine governativa subentrata nel corso dell'anno 2021, sembra aver confermato, almeno sino al 31 dicembre 2021, il binomio fra obbligatorietà del deposito degli atti tramite "*Portale deposito atti penali*" e facoltatività del deposito, meramente residuale, degli altri atti, digitalmente sottoscritti, tramite PEC.

Difatti, è indubbio che il decreto legge 137/2020, sul punto, abbia voluto introdurre entrambe le modalità di deposito, tra loro alternative, pur disciplinate in modalità assai diverse, sia per le finalità che le stesse ricoprono, sia per la *ratio* che la normativa emergenziale ha recentemente adottato, in realtà, al fine di ovviare, come evidente, all'accesso degli avvocati e dei collaboratori nelle cancellerie degli uffici giudiziari penali.

La premessa della sussistenza della attuale situazione emergenziale è fondamentale, per poter correttamente inquadrare il ragionamento giuridico impostato in questa sede e, sia concesso, per poter comprendere appieno, la portata eccezionale del d.l. 137/2020, soprattutto con riguardo alla possibilità di depositare "*tutti gli atti, istanze e documenti*" con il mezzo della posta elettronica certificata.

Il decreto, del resto, è stato ideato (ed emendato) per prevedere la obbligatorietà, da una parte, dei depositi da effettuarsi mediante il Portale deposito atti penali, dall'altro della possibilità di provvedere al deposito mediante PEC degli atti non espressamente menzionati dall'art. 24, co. 1 e 2 d.l. 137/2020 (ai sensi dell'art. 24 comma1 D.L. 137/20 – Memorie istanze, richieste di interrogatorio, richiesta di ulteriori indagini ex art. 415bis c.p.p.).

Come noto, il D.M. 13 gennaio 2021, attuativo dell'art. 24 comma 2 del D.L. 137/2020 ha ora espressamente previsto che devono essere necessariamente depositati telematicamente tramite il Portale Deposito Atti Penali del Mini-

stero della Giustizia, in aggiunta a quanto disposto dal co. 1 del medesimo articolo, i seguenti atti

- Atto di denuncia/querela;
- Atto di nomina difensore di fiducia;
- Atto di rinuncia/revoca del mandato;
- Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Inoltre, nel sistema attualmente previsto dal legislatore, i depositi mediante PEC, disposti ai commi 4 e 5 della medesima disposizione (tra cui ora anche le impugnazioni, pur con le nuove cause di inammissibilità espresse) si pongono certamente come ipotesi in astratto residuali, ma in concreto preponderanti, vista la attuale ristretta tipologia di atti da depositarsi mediante Portale.

L'adozione della soluzione del deposito di tutti i residuali atti a mezzo PEC (si ribadisce, in realtà dal legislatore prevista come meramente provvisoria e non definitiva, tanto che lo stesso comma 4 espressamente abilita al deposito mediante PEC sino alla fine dell'emergenza sanitaria) è tuttavia osteggiata dalla giurisprudenza con diverse e sovrapponibili argomentazioni, da ultimo, in ragione della ritenuta mancanza, quanto agli atti depositabili mediante PEC, di un fascicolo telematico (*repository*), sul quale si dovrebbe, secondo i Giudici Supremi, sin da subito necessariamente "caricare" l'atto ricevuto a mezzo PEC e dal quale trarre l'attestazione di avvenuto deposito. (cfr. Da ultimo Cass., sez. I, n. 32566, del 3 novembre 2020 (dep. 19 novembre 2020) - rel. Aprile).

Come già evidenziato, non è possibile allo stato ipotizzare un compiuto processo penale telematico nel solco di quanto ipotizzato dai Giudici Supremi, poiché il legislatore dell'emergenza non ha provveduto all'adozione di strumenti tecnologici completi che possano sin da subito "coprire" tutto il processo, per fasi e gradi.

L'attuale impianto normativo, soprattutto in riferimento ai depositi mediante PEC, è stato disposto unicamente per garantire, quantomeno nella fase dell'emergenza la possibilità di ovviare a depositi fisico degli atti presso le cancellerie. Pertanto, in tale periodo, attualmente prorogato dal legislatore sino al 31.12.2021, si dovrà necessariamente conciliare la coesistenza, da un lato,

del Portale deposito atti penali, vera innovazione seppur allo stato embrionale e in evidente ritardo di progettazione, dall'altro, del metodo di deposito telematico (facoltativo) degli altri atti, tramite l'utilizzo della PEC e della firma digitale.

Brevemente tratteggiato il disegno del decreto legge di cui all'art. 24, che prevede appunto la coesistenza di Portale e depositi PEC, si deve ora necessariamente evidenziare come in realtà la digitalizzazione del processo non sorge certamente con la "procedura dell'emergenza", ma proviene da tempi più remoti, ovvero dall'introduzione del c.d. "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.lgs n. 83/2005), oltre che, successivamente, dall'art. 4, del d.l. 193/2009, convertito con legge n. 24 del 22 febbraio 2010, che nello specifico ha previsto la necessità dell'adozione, da parte del Ministro della Giustizia di uno o più decreti ministeriali al fine di individuare *"le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Proprio il decreto ministeriale delegato del Ministero della Giustizia, del 21 febbraio 2011, ove, all'art. 1, co. 2 già stabiliva come *"nel processo civile e penale tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica..."*.

Come si può riassumere in quest'ultimo paragrafo, pare evidente ora la differenza ontologica sussistente fra ciò che possiamo definire "processo penale telematico", attualmente, da un punto di vista tecnico, in stato embrionale in relazione al Portale deposito atti penali, e mero deposito telematico a mezzo PEC di atti del processo, fra cui attualmente, pure le impugnazioni, strumento del tutto estemporaneo ed eccezionale.

In realtà, l'intenzione del legislatore, soprattutto con riguardo a quest'ultima tipologia di deposito, come ampiamente evidenziato, è solamente quella di sopprimerne temporaneamente all'assenza di una piena adozione del Portale (attualmente introdotto per i depositi di atti nominati in Procura).

Ci si augura che tale impostazione non potrà essere ulteriormente travisata dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità che, sia concesso, non ha anco-

ra colto tale esigenza (dell'emergenza) e continua ad osteggiare, l'utilizzo delle PEC con pronunce assolutamente censurabili, anche in punto di diritto.

E' difatti del tutto evidente come, a fianco del regime cartaceo di deposito degli atti, nel procedimento penale, viene pacificamente previsto un regime di deposito telematico, obbligatorio solo per quanto deve essere depositato mediante Portale.

In tutti gli altri casi, in deroga ad ogni possibile disposizione di pari rango, sia del Codice dell'amministrazione digitale che delle regole del processo penale, è chiaramente consentito (non imposto) alle parti il deposito mediante PEC di qualsiasi tipologia di atto, finanche le impugnazioni (!), purché siano rispettati i criteri tecnici e gli indirizzi telematici PEC emanati dal DGSIA e pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia.

Tale modalità di deposito, in realtà, al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza, garantisce addirittura uno standard molto superiore, in relazione alla riconoscibilità ed identificabilità del mittente, (atto mediante PEC e sottoscritto digitalmente).

In conclusione, è evidente che il deposito a mezzo PEC è certamente un mezzo transitorio ed eccezionale che verrà sostituito, quanto prima, o dalla rapida implementazione del Portale e quindi del processo penale telematico, o dalla fine dell'emergenza, come espressamente stabilito del resto nel decreto legge medesimo. Ciò che non si può condividere, tuttavia, resta la sfiducia verso il mezzo in sé, assolutamente più sicuro, rapido ed efficiente, almeno rispetto ad una raccomandata "tradizionale", alla cui validità legale lo strumento della PEC è già da tempo equiparato, ben prima dell'emergenza sanitaria.

L'atteggiamento di sfiducia della giurisprudenza disincentiverà certamente tutti gli operatori del processo all'utilizzo di tali strumenti, con ciò ottenendo l'effetto opposto della *ratio legis* illustrata (spingendo gli avvocati a depositare gli atti fisicamente in cancelleria) e, a livello più generale, alimentando quella generale diffidenza verso i mezzi informatici che, sia concesso, è uno dei fattori di maggiore arretratezza del nostro ordinamento che maggiormente penalizza il nostro Paese a livello internazionale.

3. L'evoluzione del processo penale. Quale strada?

Nella descritta ottica, è quindi evidente come la giustizia penale si dovrà certamente adeguare ai tempi correnti, quale appare oggi la strada dell'informatizzazione del processo penale, ultimo e residuo baluardo della Amministrazione Pubblica rimasto sino ad oggi (*rectius* ieri) intoccabile.

L'informatizzazione del processo penale non è un fine o un traguardo da raggiungere, ma la tecnologia disponibile, come il Portale, deve essere concepita come un mero strumento, di basilare importanza e non più rinviabile, che assiste il processo e lo rende più snello, più chiaro, più efficiente, quindi più equo e più giusto, garantendo un maggiore accesso e una migliore fruibilità della giustizia, al cittadino e agli operatori del processo stesso.

La descritta introduzione del Portale per il deposito degli atti penali e della possibilità, più in generale, di depositare ogni atto in ogni stato e grado in modo telematico sono novità da accogliere con favore e certamente da implementare, non di certo da affossare, affinché diventino veramente strumenti utili ed efficienti, al servizio dell'avvocato e del cittadino.

Solo un'organizzazione dell'attività di cancelleria efficiente e moderna può garantire quel supporto tecnico-amministrativo decisivo che permetterà di evitare lungaggini e appesantimenti non più sostenibili e che contribuiscono, in modo significativo, alla lentezza dei processi.

L'informatizzazione e la telematizzazione del processo sono dunque temi da affrontare e da governare, nell'interesse stesso dell'avvocatura penalistica moderna e tecnologica, nell'ottica appunto di una vera e propria innovazione e smaterializzazione delle "carte" del processo, non di certo del processo penale.

Difatti, ciò che è da evitare è la smaterializzazione del processo, dell'aula delle parti e dei soggetti in generale, come purtroppo occorso, probabilmente per necessità dovute alla pandemia, in alcune fasi dell'emergenza sanitaria (attualmente non è più prevista la possibilità di disporre le c.d. udienze da remoto).

L'assunzione delle prove e lo svolgimento del contraddittorio, in senso stretto, ma pure tutte le fasi cruciali della celebrazione del processo vanno comunque garantite, ora e per il futuro, in aula, davanti ad un Giudice e alle parti, senza alcuna esitazione di sorta.

Ci si augura di non assistere più a udienze da remoto come quelle alle quali tutti abbiamo assistito, con mezzi tecnologici inadatti e con risultati ovviamente del tutto inadeguati alla tutela dei diritti dei cittadini che, in ultima analisi, si esplicano a pieno solo nel processo.

Bisogna rifiutare con forza ogni tentativo, sul punto, di introdurre la smaterializzazione dell'aula o di una parte dell'attività processuale, come, ad esempio l'audizione di testimoni o la celebrazione della camera di consiglio. Sono momenti fondanti l'attività processuale che non possono subire compromissioni o limitazioni, queste sì, dovute alla possibilità di procedere a distanza, perdendo così il nucleo centrale della concezione del contraddittorio, composta di immediatezza, oralità e, in fin dei conti, vicinanza di tutti gli attori del processo.

In conclusione, l'oggettiva esigenza di informatizzazione della giustizia penale e delle "carte" del processo non potrà, *rectius*, non dovrà, mai sconfinare nella smaterializzazione della celebrazione delle udienze, poiché solo in tal modo, ovvero garantendo sempre la presenza fisica delle parti in udienza si riuscirà a salvaguardare i principi del Giusto Processo e a garantire la piena esplicazione dei diritti di difesa.

L'innovazione tecnologica, da accogliere a "braccia aperte" in relazione alla smaterializzazione delle carte del processo e di tutte le procedure di deposito ed estrazione di atti e documenti, non potrà mai aggredire il processo, in senso stretto, né allontanare le parti dall'aula, unico luogo possibile di celebrazione dell'udienza, salvo non assistere alla retrocessione della salvaguardia dei diritti dei cittadini. Solo in tal modo, e con questi "paletti", potremmo addivenire alla costruzione di un Giusto Processo penale telematico.

APPENDICE

Raccolta dei principali documenti e scritti pubblicati dalla Camera Penale di Milano dall'ottobre 2019 al settembre 2021

- *DISCORSI INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO*

- *DOCUMENTI CAMERA PENALE DI MILANO*

- *LETTERE CAMERA PENALE DI MILANO*